

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Emilia-Romagna.

(GU n.46 del 24-2-1989)

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure

transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Emilia-Romagna e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni:

Indicazione geografica	Indicazione aggiuntiva
-	-
"Provincia di Ravenna"	Albana
"Provincia di Forli'"	Albana
"Provincia di Bologna"	Albana

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO